



- SCADENZARIO**
- FISCALE-TRIBUTARIO**
- AMBIENTE E SICUREZZA**
- VARIE**

**N. 6 – Verona, 28 giugno 2021**

**Si ricorda che sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it) è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali**

## SOMMARIO

Si ricorda che sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it) è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali.

### SCADENZARIO:

- Luglio 2021 Pag. 1

### FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di Maggio 2021 Pag. 5
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di Maggio 2021 Pag. 6

### AMBIENTE E SICUREZZA:

- Emergenza Covid-19 – Nuove misure per la quarantena da parte del Ministero Salute Pag. 7
- Covid-19 – Ordinanza del Ministero della Salute e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Pag. 8
- Emergenza Covid-19 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, Regione Veneto Ordinanza n. 83 del 5 giugno 2021 Pag. 9
- Rifiuti – Consegna ritardata del Mud Pag. 10
- Emergenza Covid-19: rapporto ISS Covid-19 n. 12/2021, raccomandazioni ad interim sulla sanificazione Pag. 10
- Emergenza Covid-19 - "Green Pass", dal 1° luglio certificati validi in tutta l'UE Pag. 11
- Prevenzione Incendi – Nuova norma tecnica per le strutture sanitarie Pag. 11
- Emergenza Covid-19 – Indicazioni per gli ambienti indoor e la qualità dell'aria Pag. 12
- Rifiuti – Criteri nazionali per la cessazione della qualifica di rifiuto di carta e cartone, adeguamento dell'attività di recupero in esercizio entro il 23 agosto p.v. Pag. 12
- Albo Gestori Ambientali – Trasporto rifiuti, aggiornamento Pag. 14
- Rifiuti – Vidimazione formulari trasporto rifiuti FIT: accordo CCIAA di Verona con i comuni di San Bonifacio e Villafranca per la raccolta dei formulati Pag. 14
- Sicurezza/Agenti Chimici – Valori limite di esposizione professionale (VLEP) e modifica l'Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/08 Pag. 15
- R.E.N.T.RI – Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti Pag. 16
- Albo Gestori Ambientali – Aggiornamento normativa Pag. 17
- Emergenza Covid-19 – Mascherine chirurgiche e DPI, produzione e commercializzazione senza marchio CE Pag. 18

### VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 19

---

## SCADENZARIO LUGLIO 2021

---

### **01.07.2021 ⇒ RIMBORSO O COMPENSAZIONE CREDITO IVA 2^ TRIMESTRE 2021:**

inizia a decorrere, e scade il 31 luglio, il termine per esercitare la facoltà di richiesta di rimborso del credito Iva 2^ trimestre 2021.

In alternativa alla richiesta di rimborso, l'importo a credito, può essere portato in tutto o in parte a compensazione - a partire dal 1° giorno successivo al trimestre di riferimento - con utilizzazione del Modello F24.

A tal fine è necessario indicare nello stesso:

- codice tributo 6037
- sezione rateazione/Regione/Prov. "0000"
- anno di riferimento 2021

### **01.07.2021 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):**

scade il termine per il versamento relativo a:

- - cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° giugno 2021;
- - contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° giugno 2021.

(Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, in tal caso è prevista una riduzione dell'imposta dovuta, ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno).

La registrazione delle locazioni è obbligatoria anche se di annualità inferiore a € 1.291,14, nonché se di durata inferiore all'anno.

I contratti soggetti ad Iva pagheranno per il rinnovo alla scadenza del contratto l'imposta fissa di registro di € 67,00.

Il versamento va effettuato con importo arrotondato all'unità di euro con F24 ELIDE.

L'imposta dovuta sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili deve essere versata entro trenta giorni dalla data dell'atto su tutti i contratti senza limite d'importo salvo quelli non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

Entro lo stesso termine di trenta giorni il contratto deve essere presentato all'ufficio per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 1500 – contratti di locazione – prima annualità;
- 1501 – contratti di locazione – annualità successive;
- 1502 – contratti di locazione – cessione;
- 1503 – contratti di locazione – risoluzione;
- 1504 – contratti di locazione – proroga.

### **10.07.2021 ⇒ DATORI DI LAVORO DOMESTICO:**

scade il termine per il versamento dei contributi per i lavoratori addetti ai servizi domestici, riferiti al secondo trimestre 2021.

**16.07.2021 ⇒ SOLIDARIETA' VENETO:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre aprile-maggio-giugno 2021.

**16.07.2021 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:**

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di giugno 2021, ai sensi del DPR 23.03.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

L'importo da versare dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**CONTABILITÀ PRESSO TERZI:** lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

**16.07.2021 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di giugno (cod. 1040).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**16.07.2021 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di giugno (cod. 1001 – 1002 – 1012 – ecc).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**16.07.2021 ⇒ INPS - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese di giugno ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**16.07.2021 ⇒ INPS:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**16.07.2021 ⇒ FON.TE:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre aprile-maggio-giugno 2021 nonché l'invio della distinta di contribuzione on-line. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

**16.07.2021 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE (ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):**

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 3% (30% x 1/10), oltre agli interessi di mora, calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini **IVA** deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Le sanzioni in misura percentuale vanno versate con arrotondamento al centesimo di euro; eventuali sanzioni in misura fissa devono essere versate mediante importi con troncamento dei decimali di euro.

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**.

Esempio: € 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00

**20.07.2021 ⇒ PREVINDAPI:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al secondo trimestre 2021.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**20.07.2021 ⇒ PREVINDAI:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al secondo trimestre 2021.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**20.07.2021 ⇒ ARCO:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre aprile-maggio-giugno 2021 nonché l'invio della distinta di contribuzione on-line. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

**21.07.2021 ⇒ FONDAPI:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al bimestre maggio-giugno 2021 nonché l'invio della distinta di contribuzione on-line. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

**26.07.2021 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI:**

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **giugno 2021** e per i contribuenti tenuti alla presentazione trimestrale al secondo trimestre 2020.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; è prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. Si vedano al riguardo il D.M. 22 febbraio 2010 e la Circ. Ag. Entrate n. 14/E del 18 marzo 2010.

**Presentazione:**

I nuovi elenchi Intrastat, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati all'Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica.

**31.07.2021 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):**

scade il termine per il versamento relativo a:

- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° luglio 2021;
- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° luglio 2021.

(Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, in tal caso è prevista una riduzione dell'imposta dovuta, ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno).

La registrazione delle locazioni è obbligatoria anche se di annualità inferiore a € 1.291,14, nonché se di durata inferiore all'anno.

I contratti soggetti ad Iva pagheranno per il rinnovo alla scadenza del contratto l'imposta fissa di registro di € 67,00.

Il versamento va effettuato con importo arrotondato all'unità di euro con F24 ELIDE.

L'imposta dovuta sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili deve essere versata entro trenta giorni dalla data dell'atto su tutti i contratti senza limite d'importo salvo quelli non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

Entro lo stesso termine di trenta giorni il contratto deve essere presentato all'ufficio per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 1500 – contratti di locazione – prima annualità;
- 1501 – contratti di locazione – annualità successive;
- 1502 – contratti di locazione – cessione;
- 1503 – contratti di locazione – risoluzione;
- 1504 – contratti di locazione – proroga.

**31.07.2021 ⇒ INPS – TRASMISSIONE TELEMATICA UNIMENS:**

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive (ex EMens) e contributive (ex DM10) mensili con i dati relativi al mese di giugno 2021.

**31.07.2021 ⇒ DEPOSITO IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI - VERSAMENTO:**

scade il termine per il versamento alla Regione competente del tributo speciale per il deposito in discarica (ex art. 3, cc. 24-40, L. 549/95) da parte dei gestori di discariche, con riferimento alle operazioni di deposito effettuate nel **secondo trimestre 2021**.

## DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI: INDICE ISTAT MESE DI MAGGIO 2021

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di MAGGIO, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
|                                  | <b>75%</b>     |
| <b>MAGGIO 2020 / MAGGIO 2021</b> | <b>+ 1,3%</b>  |
|                                  | <b>+ 0,98%</b> |

- Variazione biennale:

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
|                                  | <b>75%</b>     |
| <b>MAGGIO 2019 / MAGGIO 2021</b> | <b>+ 0,9%</b>  |
|                                  | <b>+ 0,68%</b> |

### Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

| ANNO   | GEN         | FEB         | MAR          | APR          | MAG          | GIU   | LUG   | AGO   | SET   | OTT   | NOV   | DIC   | ANNO        |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| <b>Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente</b> |             |             |              |              |              |       |       |       |       |       |       |       |             |
| <b>2021</b>  | <b>+0,2</b> | <b>+0,5</b> | <b>+ 0,7</b> | <b>+ 1,2</b> | <b>+ 1,3</b> |       |       |       |       |       |       |       | <b>2021</b> |
| 2020   | +0,5        | +0,2        | +0,1         | -0,1         | -0,4         | -0,3  | -0,4  | -0,7  | -0,6  | -0,4  | -0,3  | -0,2  | 2020        |
| 2019   | +0,7        | +0,8        | +0,8         | +0,9         | +0,7         | +0,5  | +0,2  | +0,3  | +0,1  | +0,0  | +0,1  | +0,4  | 2019        |
| 2018   | +0,9        | +0,5        | +0,7         | +0,4         | +0,9         | +1,2  | +1,5  | +1,5  | +1,3  | +1,5  | +1,4  | +1,0  | 2018        |
| 2017   | +0,9        | +1,5        | +1,4         | +1,7         | +1,4         | +1,1  | +1,0  | +1,2  | +1,1  | +0,9  | +0,8  | +0,8  | 2017        |
| 2016   | +0,3        | -0,2        | -0,3         | -0,4         | -0,4         | -0,3  | -0,1  | -0,1  | +0,1  | -0,1  | +0,1  | +0,4  | 2016        |
| 2015   | -0,7        | -0,4        | -0,2         | -0,3         | -0,1         | -0,1  | -0,1  | -0,1  | -0,1  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 2015        |
| 2014   | +0,6        | +0,5        | +0,3         | +0,5         | +0,4         | +0,3  | +0,1  | -0,1  | -0,1  | +0,1  | +0,2  | -0,1  | 2014        |
| 2013   | +2,2        | +1,8        | +1,6         | +1,1         | +1,2         | +1,2  | +1,2  | +1,1  | +0,8  | +0,7  | +0,6  | +0,6  | 2013        |
| 2012   | +3,2        | +3,3        | +3,2         | +3,2         | +3,0         | +3,1  | +2,9  | +3,1  | +3,1  | +2,7  | +2,4  | +2,4  | 2012        |
| 2011   | +2,2        | +2,3        | +2,5         | +2,6         | +2,6         | +2,7  | +2,7  | +2,8  | +3,0  | +3,2  | +3,2  | +3,2  | 2011        |
| 2010   | +1,3        | +1,3        | +1,5         | +1,6         | +1,5         | +1,3  | +1,7  | +1,5  | +1,6  | +1,7  | +1,7  | +1,9  | 2010        |
| 2009   | +1,5        | +1,5        | +1,0         | +1,0         | +0,7         | +0,7  | -0,1  | +0,2  | +0,1  | +0,2  | +0,7  | +1,0  | 2009        |
| 2008   | +2,9        | +2,9        | +3,3         | +3,3         | +3,5         | +3,8  | +4,0  | +3,9  | +3,7  | +3,4  | +2,6  | +2,0  | 2008        |
| 2007   | +1,5        | +1,5        | +1,5         | +1,4         | +1,4         | +1,6  | +1,6  | +1,6  | +1,6  | +2,0  | +2,3  | +2,6  | 2007        |
| 2006   | +2,2        | +2,1        | +2,1         | +2,0         | +2,2         | +2,1  | +2,1  | +2,1  | +2,0  | +1,7  | +1,7  | +1,7  | 2006        |
| 2005   | +1,6        | +1,6        | +1,6         | +1,7         | +1,7         | +1,6  | +1,8  | +1,8  | +1,9  | +2,0  | +1,8  | +1,9  | 2005        |
| 2004   | +2,0        | +2,2        | +1,9         | +2,0         | +2,1         | +2,2  | +2,1  | +2,1  | +1,8  | +1,7  | +1,7  | +1,7  | 2004        |
| 2003   | +2,7        | +2,5        | +2,6         | +2,5         | +2,4         | +2,3  | +2,5  | +2,5  | +2,5  | +2,4  | +2,4  | +2,3  | 2003        |
| 2002   | +2,3        | +2,3        | +2,4         | +2,4         | +2,3         | +2,3  | +2,3  | +2,5  | +2,6  | +2,6  | +2,7  | +2,7  | 2002        |
| 2001   | +3,1        | +3,0        | +2,8         | +3,1         | +3,0         | +2,9  | +2,7  | +2,7  | +2,6  | +2,6  | +2,3  | +2,3  | 2001        |
| 2000   | +2,1        | +2,4        | +2,5         | +2,5         | +2,3         | +2,7  | +2,7  | +2,7  | +2,6  | +2,6  | +2,7  | +2,7  | 2000        |
| 1999   | +1,3        | +1,2        | +1,4         | +1,4         | +1,6         | +1,5  | +1,7  | +1,6  | +1,8  | +1,8  | +2,0  | +2,1  | 1999        |
| 1998   | +1,6        | +1,8        | +1,7         | +1,7         | +1,7         | +1,8  | +1,8  | +1,9  | +1,8  | +1,7  | +1,5  | +1,5  | 1998        |
| 1997   | +2,6        | +2,4        | +2,2         | +2,2         | +1,6         | +1,4  | +1,6  | +1,5  | +1,4  | +1,6  | +1,6  | +1,5  | 1997        |
| 1996   | +5,5        | +5,0        | +4,5         | +4,5         | +4,3         | +3,9  | +3,6  | +3,4  | +3,4  | +3,0  | +2,6  | +2,6  | 1996        |
| 1995   | +3,8        | +4,3        | +4,9         | +4,9         | +5,5         | +5,8  | +5,6  | +5,8  | +5,8  | +5,8  | +6,0  | +5,8  | 1995        |
| 1994   | +4,2        | +4,2        | +4,2         | +4,2         | +4,1         | +3,7  | +3,6  | +3,7  | +3,9  | +3,8  | +3,7  | +4,1  | 1994        |
| 1993   | +4,3        | +4,5        | +4,2         | +4,2         | +4,0         | +4,2  | +4,4  | +4,4  | +4,2  | +4,3  | +4,2  | +4,0  | 1993        |
| 1992   | +6,1        | +5,4        | +5,6         | +5,6         | +5,7         | +5,5  | +5,5  | +5,3  | +5,2  | +5,0  | +4,9  | +4,8  | 1992        |
| 1991   | +6,5        | +6,7        | +6,6         | +6,7         | +6,8         | +6,9  | +6,7  | +6,3  | +6,2  | +6,1  | +6,2  | +6,0  | 1991        |
| 1990   | +6,4        | +6,2        | +6,1         | +5,8         | +5,7         | +5,6  | +5,7  | +6,3  | +6,3  | +6,2  | +6,5  | +6,4  | 1990        |
| 1989   | +5,7        | +6,3        | +6,4         | +6,7         | +6,8         | +7,0  | +7,0  | +6,7  | +6,6  | +6,8  | +6,4  | +6,5  | 1989        |
| 1988   | +5,0        | +4,9        | +4,9         | +5,0         | +4,9         | +4,9  | +4,9  | +5,0  | +4,8  | +4,7  | +5,3  | +5,5  | 1988        |
| 1987   | +4,5        | +4,2        | +4,2         | +4,2         | +4,2         | +4,1  | +4,4  | +4,5  | +5,0  | +5,3  | +5,2  | +5,1  | 1987        |
| 1986   | +8,0        | +7,6        | +7,2         | +6,6         | +6,4         | +6,3  | +5,9  | +5,9  | +5,8  | +5,1  | +4,7  | +4,3  | 1986        |
| 1985   | +8,6        | +8,6        | +8,6         | +8,8         | +8,8         | +8,7  | +8,7  | +8,6  | +8,3  | +8,5  | +8,6  | +8,6  | 1985        |
| 1984   | +12,5       | +12,2       | +12,0        | +11,6        | +11,2        | +11,2 | +10,5 | +10,4 | +9,8  | +9,1  | +8,6  | +8,8  | 1984        |
| 1983   | +16,4       | +16,4       | +16,4        | +16,6        | +16,4        | +16,0 | +15,4 | +13,7 | +13,6 | +13,3 | +13,0 | +12,8 | 1983        |
| 1982   | +17,3       | +16,7       | +16,1        | +15,5        | +15,2        | +15,2 | +15,9 | +17,2 | +17,2 | +17,2 | +16,7 | +16,3 | 1982        |
| 1981   | +19,4       | +19,5       | +20,1        | +19,9        | +20,5        | +20,6 | +19,6 | +19,2 | +18,3 | +18,6 | +18,2 | +17,9 | 1981        |
| 1980   | +21,4       | +21,7       | +21,3        | +21,2        | +20,7        | +20,7 | +21,6 | +21,6 | +21,2 | +20,5 | +21,5 | +21,1 | 1980        |

### OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA: CAMBI MESE DI MAGGIO 2021

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di MAGGIO, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi ([www.uic.it](http://www.uic.it)):

| Paese       | Valuta                 | Cod. UIC | Cod. ISO | Quantità di valuta<br>ESTERA PER 1 EURO |
|-------------|------------------------|----------|----------|---|
| AUSTRALIA   | Dollaro Australiano    | 109      | AUD      | 1,5653                                  |
| CANADA      | Dollaro Canadese       | 012      | CAD      | 1,4732                                  |
| DANIMARCA   | Corona Danese          | 007      | DKK      | 7,4362                                  |
| GIAPPONE    | Yen Giapponese         | 071      | JPY      | 132,5690                                |
| NORVEGIA    | Corona Norvegese       | 008      | NOK      | 10,0931                                 |
| REGNO UNITO | Sterlina Gran Bretagna | 002      | GBP      | 0,86258                                 |
| STATI UNITI | Dollaro USA            | 001      | USD      | 1,2146                                  |
| SVEZIA      | Corona Svedese         | 009      | SEK      | 10,1471                                 |
| SVIZZERA    | Franco Svizzero        | 003      | CHF      | 1,0968                                  |

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.

## Servizi di traduzione e interpretariato multilingue

In un contesto economico sempre più internazionalizzato, la capacità di interagire e comunicare efficacemente ad ogni livello nelle “lingue del mondo” rappresenta una necessità imprescindibile per le aziende.

In quest’ottica, già da parecchi anni Apindustria offre ai propri Associati la possibilità di avvalersi di un servizio di traduzioni ed interpretariato professionale, affidabile e sollecito, da e verso le principali lingue europee ed extra-europee.

Nell’ambito dei servizi linguistici multilingue a supporto dei nostri Associati mettiamo a disposizione:

- Traduttori professionisti, specializzati nei diversi settori di intervento (traduzione di testi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica...).
- Tariffe competitive.
- Preventivi gratuiti.
- Servizio rapido e puntuale.

### Il servizio LEGAL PREMIUM per le traduzioni di natura giuridica

Siamo partiti dal presupposto che i testi legali sono particolarmente delicati e complessi e, per essere affrontati con serietà, necessitano di una duplice competenza: linguistica e giuridica.

Recentemente, grazie al fortunato incontro con professionisti dedicati, ci siamo specializzati e siamo oggi in grado di offrire un servizio di eccellenza per le traduzioni di testi legali, svolte esclusivamente da avvocati o giuristi madrelingua che coniugano la conoscenza del diritto (comparato) e quella della lingua di partenza e di destinazione.

Il servizio LEGAL PREMIUM (offerto e quotato su richiesta) è proposto per la traduzione, a mero titolo esemplificativo, di:

- documenti societari (atto costitutivo, statuto, procura, verbali assemblee e altro);
- contratti commerciali (fornitura, distribuzione, agenzia e altro);
- contratti societari (joint venture, patti parasociali e altro);
- atti notarili (compravendita immobiliare, cessione di quote e altro);
- atti di trust;
- atti processuali (memorie, sentenze e altro) testi di leggi e atti a contenuto normativo.

Ulteriori informazioni e/o richieste di delucidazioni possono essere richieste a:

**Silvano Brescianini - email [s.brescianini@apiverona.net](mailto:s.brescianini@apiverona.net) - tel. 0458102001**

## EMERGENZA COVID-19 NUOVE MISURE PER LA QUARANTENA DA PARTE DEL MINISTERO SALUTE

---

Publicata dal Ministero Salute la Nota prot. 22746 del 21 maggio 2021 con la quale sono aggiornate le misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce delle nuove varianti del virus che si sono diffuse anche in Italia.

Il Ministero differenzia le misure da adottare in caso di quarantena e isolamento in base ai seguenti fattori:

- contatto con un positivo a **basso o ad alto rischio**;
- contagio da **SARS-CoV-2** o da **variante VOC 202012/01** (la cosiddetta “*variante inglese*”) o da varianti più pericolose di scoperta più recente.

La quarantena, si ricorda, è imposta in caso di contatto con un soggetto positivo al virus, accertato o presunto, mentre l’isolamento fiduciario interviene in ipotesi di vero e proprio contagio.

Nella prima parte della circolare sono illustrate le nuove varianti del Covid, mentre nella seconda sono riportate le misure da applicare a soggetti contagiati dal virus o venuti a contatto con un positivo.

A queste misure, tra l’altro, si devono conformare anche i lavoratori che ritornano sul luogo di lavoro dopo l’infezione.

Per quanto riguarda l’interruzione della quarantena dopo un contatto con un positivo, c’è una nuova differenza tra alto rischio, quindi stretto e diretto, o a basso rischio quindi indiretto relativamente a Covid o a sua variante, secondo la seguente tabella riassuntiva:

*Tabella 2 - Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA*

| TIPOLOGIA VIRUS  | CONTATTO AD ALTO<br>RISCHIO  | CONTATTO A BASSO<br>RISCHIO<br>Non necessaria quarantena   |
|--|--|--|
| SARS-CoV-2 o VOC<br>202012/01 Variante inglese<br>(sospetta/confermata)          | 10 giorni di quarantena<br>+<br>Test molecolare o antigenico<br>NEGATIVO | Mantenere le comuni precauzioni<br>igienico-sanitarie (indossare la<br>mascherina, distanziamento fisico,<br>igienizzazione frequente delle mani,<br>seguire buone pratiche di igiene<br>respiratoria, ecc)<br>10 giorni di quarantena |
| VOC NON 202012/01<br>varianti diverse da quella<br>inglese (sospetta/confermata) | 10 giorni di quarantena<br>+<br>Test molecolare o antigenico<br>NEGATIVO | +<br>Test molecolare e antigenico<br>NEGATIVO  |

Anche per l’**isolamento**, a cui sono tenute le persone contagiate, ora è necessario distinguere tra casi di Sars-CoV-2 o variante inglese e casi di varianti differenti.

In questo caso, poi, la circolare differenzia tra ipotesi in cui le persone coinvolte siano **asintomatiche**, **sintomatiche** o ricorrano "**casì positivi a lungo termine**". Quest'ultima è la situazione delle persone che continuano a risultare positive al test molecolare o antigenico per il Covid, in caso di assenza di sintomatologia **da almeno 7 giorni**.

In base a questi elementi, infatti, cambiano le indicazioni per la sospensione così come indicate in tabella:

Tabella 3 - Indicazioni alla sospensione dell'ISOLAMENTO

| TIPOLOGIA VIRUS  | ASINTOMATICI   | SINTOMATICI  | POSITIVI A LUNGO TERMINE  |
|--|--|--|---|
| SARS-CoV-2 o VOC 202012/01 Variante inglese (sospetta/confermata)          | 10 giorni di isolamento<br>+<br>Test molecolare o antigenico<br>NEGATIVO | 10 giorni di isolamento di cui almeno gli ultimi 3 giorni asintomatici<br>+<br>Test molecolare o antigenico NEGATIVO | Al termine dei 21 giorni, di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi<br><br><i>(n.d.r. eccetto casi di "ageusia/disgeusia e anosmia" per cui l'isolamento deve proseguire)</i> |
| VOC NON 202012/01 varianti diverse da quella inglese (sospetta/confermata) | 10 giorni di isolamento<br>+<br>Test molecolare<br>NEGATIVO              | 10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici<br>+<br>Test molecolare<br>NEGATIVO               | Test molecolare<br>NEGATIVO   |

Il Documento è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

### COVID-19

#### ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE E MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

In data 21/05/2021 è stata pubblicata l'["ORDINANZA del Ministero della Salute e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali"](#) – Misure di Contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2: tutte le attività produttive industriali e commerciali devono svolgersi nel rispetto del «*Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro*», sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 6 aprile 2021, che costituisce parte integrante dell'ordinanza.

**EMERGENZA COVID-19**  
**MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE**  
**DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA,**  
**REGIONE VENETO ORDINANZA N. 83 DEL 5 GIUGNO 2021**

---

Publicata l'Ordinanza della Regione Veneto n. 83 del 5 giugno 2021, in vigore dal 7 giugno 2021, che fornisce indicazioni in merito alle disposizioni della zona bianca e riporta in allegato le linee guida aggiornate per le riaperture.

Con il passaggio in zona bianca vengono di fatto meno quasi tutte le restrizioni previste per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, con la sola eccezione dell'obbligo di indossare la mascherina e di garantire il distanziamento sociale quali misure ancora vigenti.

L'Ordinanza in esame dispone:

**1.** allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, ferma restando l'applicazione delle misure di prevenzione sanitaria di cui alla normativa nazionale e alle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali, unite alla presente ordinanza a far comunque parte integrante della stessa come Allegato A, dal 7 giugno 2021 su tutto il territorio regionale è prevista l'anticipazione delle date di riapertura, rispetto a quelle previste dal Decreto Legge 52/2021 e dal Decreto Legge 65/2021, per le seguenti attività:

- a. parchi tematici e di divertimento, anche temporanei (attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d'intrattenimento per famiglie);
- b. piscine e centri natatori in impianti coperti;
- c. centri benessere e termali;
- d. feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all'aperto e al chiuso;
- e. attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche al chiuso;
- f. fiere (comprese sagre e fiere locali), grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni;
- g. eventi sportivi aperti al pubblico, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del Decreto Legge 52/2021, che si svolgono al chiuso;
- h. sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò;
- i. centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- j. corsi di formazione.

**2.** fino al 21 giugno 2021, in zona bianca il consumo al tavolo negli spazi al chiuso è consentito per le attività dei servizi di ristorazione per un massimo di sei persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

**3.** in relazione alle sale da ballo e alle discoteche, si applicano le previsioni di cui all'articolo 5 del Decreto Legge 52/2021, fermo restando che le attività di ristorazione e bar sono equiparate a quelle già autorizzate dalla normativa vigente.

Si ricorda che le regioni in zona bianca dal 7 giugno u.s. in seguito all'Ordinanza del Ministro Salute 4 giugno 2021 sono Abruzzo, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Molise, Sardegna, Umbria e Veneto. Per queste non sussistono più le restrizioni agli spostamenti, in particolare per il coprifuoco notturno che continua invece a permanere per le regioni e province autonome ancora in zona gialla dalle ore 24 alle ore 5 del giorno successivo, ai sensi del D.L. n. 65/2021.

Sono confermati fino al prossimo 20 giugno le restrizioni per gli spostamenti fra i territori della zona gialla o verso di questi, comunque sempre consentiti con autocertificazione per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero motivi di salute .

L'Ordinanza e l'Allegato sono disponibili sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

### RIFIUTI CONSEGNA RITARDATA DEL MUD

---

Si ricorda che i soggetti che non presentano la Comunicazione MUD (o la presentano, ma in modo incompleto o inesatto) rischiano una sanzione amministrativa compresa tra 2.000 e 10.000 €.

Se, però, la pratica viene trasmessa (o ritrasmessa, con ulteriore invio che annulla e sostituisce la dichiarazione precedente) entro il 60° giorno dalla scadenza (16/06/2021), si applica una sanzione pecuniaria da 26 a 160 €.

Quest'anno la scadenza per la cosiddetta consegna ritardata del MUD è fissata **al 16 agosto 2021** (essendo il 15 un giorno festivo).

### EMERGENZA COVID-19: RAPPORTO ISS COVID-19 N. 12/2021, RACCOMANDAZIONI AD INTERIM SULLA SANIFICAZIONE

---

Publicato il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 recante "*Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021*".

Il rapporto presenta una panoramica relativa all'ambito della sanificazione di superfici e ambienti interni non sanitari per la prevenzione della diffusione dell'infezione COVID-19. Le indicazioni si basano sulle più recenti evidenze scientifiche relative alla trasmissione del SARS-CoV-2.

Presenta procedure e sistemi di sanificazione/disinfezione generati in situ e altre tecnologie utilizzabili per la sanificazione degli ambienti di strutture non sanitarie, compreso il miglioramento dell'aria degli ambienti.

Per i diversi sistemi di sanificazione/disinfezione sono descritti gli aspetti tecnico-scientifici, l'ambito normativo e il pertinente uso.

Il Documento è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## **EMERGENZA COVID-19: “GREEN PASS”, DAL 1° LUGLIO CERTIFICATI VALIDI IN TUTTA L'UE**

---

Pubblicato il Dpcm del 17 giugno 2021 che definisce le modalità di rilascio delle Certificazioni verdi digitali COVID-19 che faciliteranno la partecipazione ad eventi pubblici, l'accesso alle strutture sanitarie assistenziali (RSA) e gli spostamenti sul territorio nazionale.

Con la firma del Dpcm si realizzano le condizioni per l'operatività del Regolamento Ue sul “Green Pass”, che a partire dal prossimo 1° luglio garantirà la piena interoperabilità delle certificazioni digitali di tutti i Paesi dell'Unione. In tal modo, sarà assicurata la piena libertà di movimento sul territorio dell'Unione a tutti coloro che avranno un certificato nazionale valido.

Informazioni di background:

- Il sito [dgc.gov.it](https://dgc.gov.it) è operativo a partire da oggi; tutte le certificazioni associate alle vaccinazioni effettuate fino al 17 giugno saranno rese disponibili entro il 28 giugno.
- La piattaforma informatica nazionale dedicata al rilascio delle Certificazioni sarà progressivamente allineata con le nuove vaccinazioni.
- Per tutte le informazioni è possibile contattare il Numero Verde della App Immuni 800.91.24.91, attivo tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
- I cittadini già dai prossimi giorni potranno ricevere notifiche via email o sms.
- La Certificazione sarà disponibile per la visualizzazione e la stampa su pc, tablet o smartphone.
- In alternativa alla versione digitale, la Certificazione potrà essere richiesta al proprio medico di base, pediatra o in farmacia utilizzando la propria tessera sanitaria.

Il testo del Decreto è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## **PREVENZIONE INCENDI NUOVA NORMA TECNICA PER LE STRUTTURE SANITARIE**

---

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2021 n. 85 il Decreto del 29 marzo 2021 con il quale sono stabilite le nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, che possono essere adottate in sostituzione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi ex DM 18 settembre 2002.

Il provvedimento si applica per e seguenti strutture, esistenti alla data del 9 maggio 2021 o di nuova realizzazione:

- strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con numero di posti letto maggiore di 25;
- residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti letto maggiore di 25;
- strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m<sup>2</sup>.

Il testo del Decreto è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## EMERGENZA COVID-19 INDICAZIONI PER GLI AMBIENTI INDOOR E LA QUALITA' DELL'ARIA

---

Publicato il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021 recante "*Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2. Versione del 18 aprile 2021*".

Per contrastare la diffusione dell'epidemia da virus SARS-CoV-2, garantire la qualità dell'aria indoor risulta fondamentale nella tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori. Il rapporto fornisce una serie di raccomandazioni da seguire sia negli ambienti domestici che lavorativi per mantenere un buon livello di qualità dell'aria indoor in relazione al contenimento del rischio di contagio da COVID-19.

Il Documento è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## RIFIUTI CRITERI NAZIONALI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO DI CARTA E CARTONE, ADEGUAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO IN ESERCIZIO ENTRO IL 23 AGOSTO P.V.

---

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9.02.2021, n. 33 il DM del 22.09.2020, n. 188 contenente il "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*".

Il decreto, in vigore dal 24.02.2021, emanato ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, stabilisce i criteri in base ai quali i rifiuti costituiti da carta e cartone, sottoposti ad operazioni di recupero, cessano di essere qualificati rifiuti.

Il decreto in esame contiene all'art. 7 una disposizione transitoria: **entro il 23 agosto 2021** i gestori degli impianti di recupero in esercizio devono presentare all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione relativa al recupero in regime semplificato (effettuata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006) indicando la corrispondente tipologia di rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1, del DM 5/2/1998 e la quantità massima correlata alla specifica attività di recupero riportata nell'allegato 4 al medesimo decreto.

In alternativa devono presentare un aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale o dell'autorizzazione al recupero di rifiuti rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.

In attesa del previsto adeguamento carta e cartone recuperati possono essere utilizzati per gli scopi previsti dall'allegato 2 del decreto («*nella manifattura di carta e cartone ad opera dell'industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima*»), solo se conformi ai requisiti tecnici indicati nell'allegato 1 al decreto, che vanno attestati con apposita dichiarazione di conformità (vd allegato 3).

Si ricorda che il nuovo provvedimento prevede quanto segue:

- il gestore dell'impianto di recupero deve applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 (*Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti*), idoneo a dimostrare il rispetto dei requisiti previsti dal decreto. Il manuale della qualità deve comprendere le procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643 (*Carta e cartone / Lista europea delle qualità unificate di carta e cartone da riciclare*), e il piano di campionamento;
- le operazioni di recupero vanno effettuate esclusivamente in conformità alla norma UNI EN 643 (*Carta e cartone - Lista europea delle qualità unificate di carta e cartone da riciclare*);
- carta e cartone recuperati possono essere utilizzati «*nella manifattura di carta e cartone ad opera dell'industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima*» (vd allegato 2). I rifiuti di carta e cartone cessano la qualifica di rifiuto se, a valle delle operazioni di recupero, sono conformi ai requisiti tecnici previsti dall'allegato 1 del decreto in esame;
- il gestore dell'impianto di recupero dovrà attestare il rispetto dei requisiti tecnici attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tale dichiarazione deve essere redatta al termine della produzione di un lotto di carta e cartone recuperati, utilizzando il modulo previsto all'allegato 3 del decreto, e va inviata per via telematica all'autorità competente ed all'Agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. Detta dichiarazione di conformità va conservata, anche in formato elettronico, dal gestore dell'impianto di recupero;
- il gestore dell'impianto di recupero dovrà conservare per un anno un campione di carta e cartone recuperati prelevato in conformità alla norma UNI 1082 (*Rifiuti / Campionamento manuale, preparazione del campione ed analisi degli eluati*).

Il decreto prevede che per la produzione di carta e cartone recuperati sono ammissibili all'impianto di recupero solo le seguenti tipologie di rifiuti di carta e cartone:

- 150101 imballaggi di carta e cartone
- 150105 imballaggi compositi
- 150106 imballaggi in materiali misti
- 200101 carta e cartone
- 191201 carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali.

Non possono essere ammessi all'impianto i rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuti indifferenziato.

Il testo del Decreto è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## **ALBO GESTORI AMBIENTALI TRASPORTO RIFIUTI, AGGIORNAMENTO**

---

Publicata dal Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali la Circolare n. 4 del 15 marzo 2021 recante " Attribuzione codici dell'EER derivanti da prodotti assorbenti per la persona (PAP) nella categoria 1 – Raccolta e trasporto rifiuti urbani."

Il DM Ministro Ambiente 15 maggio 2019 n. 62, disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto per i prodotti assorbenti per la persona, ammettendo agli impianti di recupero i codici CER 150203 (assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202\*) e 180104 (rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni).

Nella circolare in esame il Comitato stabilisce che questi codici CER possano essere trasportati con l'iscrizione nella categoria 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani) solo se destinati ad impianti di recupero autorizzati ai sensi di detto DM 62/2019.

Il testo della Circolare è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## **RIFIUTI VIDIMAZIONE FORMULARI TRASPORTO RIFIUTI FIT: ACCORDO CCIAA DI VERONA CON I COMUNI DI SAN BONIFACIO E VILAFRANCA PER LA RACCOLTA DEI FORMULARI**

---

Fonte [www.vr.camcom.it](http://www.vr.camcom.it)

La CCIAA di Verona informa che sono state sottoscritte con i Comuni di San Bonifacio e Villafranca apposite convenzioni che prevedono il ritiro dei FIR, formulari di identificazione dei rifiuti, da parte dei funzionari comunali per conto della Camera di Commercio, che provvederà poi alla vidimazione.

Questo servizio viene incontro alle richieste delle imprese di avere ancora un punto di riferimento sul territorio dopo la chiusura delle sedi staccate, anche se il servizio di vidimazione dei formulari di identificazione dei rifiuti è usufruibile on line, come tutti gli altri servizi offerti dalla Camera di Commercio di Verona.

Da qualche settimana, infatti, in alternativa alla vidimazione fisica, è attiva quella on-line con l'applicazione Vi.Vi.FIR, che permette a imprese ed enti di produrre e vidimare autonomamente il formulario di identificazione dei rifiuti, con evidenti risparmi di tempo e risorse.

Il servizio, accessibile dal portale <https://vivifir.ecocamere.it>, autenticandosi con l'identità digitale (Cns, Spid o Cie) ed indicando l'impresa o l'ente per conto dei quali opera, è gratuito e nasce dallo sforzo congiunto di Unioncamere ed Ecocerved, con il supporto del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali".

Presso il Comune di San Bonifacio la consegna dei FIR formulari di identificazione dei rifiuti

avviene tramite l'Ufficio Protocollo, al piano terra dell'edificio comunale, negli orari di sportello al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30; il lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30) senza nessun obbligo di prenotazione.

A breve il servizio verrà attivato anche presso il Comune di Villafranca e verranno pubblicate le modalità operative di accesso al servizio.

Per info: [certificati.vidimazioni@vr.camcom.it](mailto:certificati.vidimazioni@vr.camcom.it)

### SICUREZZA/AGENTI CHIMICI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (VLEP) E MODIFICA L'ALLEGATO XXXVIII DEL D.LGS. 81/08

---

Publicato il 16 giugno 2021 il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 18 maggio 2021 (di recepimento della Direttiva n. 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019), *che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale (VLEP) in attuazione della Direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la Direttiva 2000/39/CE della Commissione.*

Articolo 1 – Modifiche all'allegato XXXVIII di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. In attuazione della Direttiva n. 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della Direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la Direttiva 2000/39/CE della Commissione, l'allegato XXXVIII al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è sostituito dall'elenco allegato al presente Decreto, **che riporta i nuovi valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici.**

2. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) – sezione pubblicità legale e ne viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Documento è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## R.E.N.T.RI REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE SULLA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI

---

**Fonte: Mite [Nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti: al via la sperimentazione](#) | [Ministero della Transizione Ecologica \(minambiente.it\)](#)**

Al via la sperimentazione del nuovo sistema per la tracciabilità della circolazione dei rifiuti. L'iniziativa sorge dalla necessità di attuare le Direttive Comunitarie che indicano in un registro nazionale un tassello fondamentale per l'economia circolare.

Al fine di procedere alla realizzazione del sistema ed alla definizione dei provvedimenti normativi di attuazione il Ministero della Transizione Ecologica ha deciso, segnando così una netta discontinuità rispetto ad esperienze passate, **di avviare una sperimentazione preliminare, realizzando, con il supporto dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e di Unioncamere e del sistema camerale italiano, un prototipo semplificato**, per verificare la funzionalità e la fruibilità di alcune delle funzioni del Registro elettronico nazionale ed in particolare l'interoperabilità con i sistemi gestionali attualmente in uso alle aziende.

L'opportunità di procedere ad una sperimentazione è stata infatti più volte rappresentata al Ministero e all'Albo da parte del mondo imprenditoriale, durante le fasi di consultazione con le associazioni di settore sulla proposta di regolamento di disciplina del Registro Elettronico Nazionale. La necessità di garantire la interoperabilità dei sistemi gestionali con il Registro è stata invece la scelta di base del Ministero, per superare le difficoltà operative prima riscontrate e per consentire la realizzazione degli adempimenti al fine di ottimizzare e ridurre al minimo le attività manuali da parte delle imprese, perché saranno i sistemi informativi a comunicare le informazioni previste dalla legge.

**Il prototipo consentirà alle imprese tenute all'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale di poter sperimentare in maniera pratica le procedure operative che con l'applicazione della nuova disciplina diventeranno prassi quotidiana per la gestione degli adempimenti.**

**Il 1 giugno, nel pieno rispetto dei tempi previsti, è stata pubblicata la home page del R.E.N.T.Ri ed in particolare la sezione riservata al Laboratorio Sperimentale per la Prototipazione Funzionale.**

A partire da fine giugno e per almeno quattro mesi le imprese potranno testare le prime funzionalità, grazie al supporto fornito dalle associazioni e dalle imprese del settore ICT, con le quali è già stata avviata una prima condivisione delle soluzioni tecnologiche previste.

Si avvia così la realizzazione di uno dei progetti che rientrano negli obiettivi del PNRR, strategico per la necessaria conoscenza delle quantità e della qualità dei rifiuti prodotti e avviate a trattamento.

**Accedi all'area riservata sperimentale: [R.E.N.T.Ri - Home \(rentri.it\)](#)**

## ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI AGGIORNAMENTO NORMATIVA

---

Pubblicata dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali la **Deliberazione n. 4 del 3 giugno 2021, recante: “Criteri e modalità di iscrizione semplificata al registro di cui all’articolo 40-ter della legge 11 settembre 2020, n. 120”**.

All’art. 1 (Istituzione del registro) viene citato: “1. È istituito presso l’Albo nazionale gestori ambientali il registro, di cui all’articolo 40-ter della Legge 11 settembre 2020, n. 120, in prosieguo denominato registro, al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi, in modalità semplificata, ai fini dell’abilitazione all’esercizio delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero. L’iscrizione al Registro consente alle imprese italiane ed estere di esercitare l’attività di trasporto nel rispetto della normativa nazionale e internazionale sull’autotrasporto di merci. (...)”

I contenuti della Deliberazione sono suddivisi nei seguenti articoli:

- Art. 1 – Istituzione del registro
- Art. 2 – Requisiti di iscrizione
- Art. 3 – Rifiuti che possono essere raccolti e trasportati
- Art. 4 – Procedura di iscrizione
- Art. 5 - Art. 5 (Entrata in vigore)

La presente deliberazione entra in vigore il **1° settembre 2021**.

Pubblicati inoltre i seguenti provvedimenti relativi ai Responsabili Tecnici  
Deliberazione n. 3 del 3 giugno 2021 recante: “Sessioni straordinarie verifiche di idoneità per responsabili tecnici”.

Circolare n. 8 del 17 giugno c.a. avente ad oggetto “Quiz verifica di idoneità Responsabile Tecnico”

Sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it) è possibile scaricare:

- Deliberazione n. 4 del 3 giugno 2021
- Deliberazione n. 3 del 3 giugno 2021
- Circolare n. 8 del 17 giugno 2021

**EMERGENZA COVID-19  
MASCHERINE CHIRURGICHE E DPI,  
PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE SENZA MARCHIO CE**

---

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 21 giugno 2021 la Legge n. 87 del 17 giugno 2021 di conversione del DL 22 aprile 2021 n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Con tale legge all'articolo 11 e allegato II vengono abolite le disposizioni che prevedevano la possibilità, fino al 31 luglio 2021, di fabbricare e commercializzare mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle disposizioni vigenti che prevedono l'obbligo della marcatura CE.

Pertanto a partire dal 21 giugno 2021 non possono essere prodotte e commercializzate le mascherine chirurgiche e i dispositivi di protezione individuale (DPI) validati in deroga alla marcatura CE dall'Istituto Superiore della Sanità o dall'INAIL.

Si ricorda che l'importazione di mascherine chirurgiche e DPI non marcati CE è regolamentata da altre disposizioni e relative a misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; spetta alle Regioni verificarne la rispondenza secondo i criteri di validazione determinati a livello nazionale da parte di un apposito Comitato tecnico.

Il testo della Legge è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## CONVENZIONI APINDUSTRIA

---

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.

Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Anna Uberti [a.uberti@apiverona.net](mailto:a.uberti@apiverona.net) - 045 8102001

**ACCOR HOTELS** – Settore Alberghiero

**ADECCO** - Agenzia per il Lavoro

**ATEMPO** - Agenzia per il Lavoro

**CASA DI CURA SAN FRANCESCO** – Diagnostica e visite specialistiche

**CEMS SRL** – Convenzione Covid

**CENTRO BERNSTEIN** – Fisioterapia, Wellness e Fitness

**CENTRO DI MEDICINA SPA** – Convenzione Covid

**CESARO E ASSOCIATI** – Agenzia per il Lavoro

**DOLOMITI ENERGIA** – Energia Elettrica

**DOLOMITI ENERGIA** - Gas

**ECOBAS** – Gruppo di Acquisto Smaltimento Rifiuti

**EDENRED ITALIA** – Benefit e Welfare Aziendale

**ENI** - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Routex

**EULER HERMES** – Servizi Assicurativi alle Aziende

**EUROPCAR** – Autonoleggi

**EUROTECNICA** – Vendita, Noleggio e Assistenza macchine per ufficio.

**FCA STELLANTIS** – Automobili

**GENERAZIONE VINCENTE** – Agenzia per il Lavoro

**GI GROUP** – Agenzia per il Lavoro

**GI SAMSIC HR** – Agenzia per il Lavoro

**GIRARDI E ASSOCIATI** – Sistemi Elettronici d'allarme

**GIUSTACCHINI PRINTING** – Noleggio Printing, Computing, Mobile, Arredo per Ufficio

**GRUPPO CENTRO PAGHE** – Software e servizi per la gestione del personale

**HERTZ** – Autonoleggi

**HYUNDAI** – Automobili

**ITALSICUREZZA** – Videosorveglianza Security e Safety

**LIGHTFULL® by Ninfea S.a.s.** - Servizi alle imprese

**LINEA UFFICIO SERVICE** – Soluzioni arredo ufficio, vendita, noleggio e assistenza sistemi di stampa, cancelleria per ufficio, scuole e comunità

**NEXIVE** – Servizio Postale Privato

**NORDEST GROUP** – Leasing Finanziario e Operativo – Noleggio a lungo termine

**ROE'** – Prodotti antisettici - Igienizzanti

**SAMSUNG** – Elettronica Smartphones

**SEA Società per Azioni** – Esercizi Aeroportuali

**SPORTING CLUB ARBIZZANO** – Fitness, tennis, nuovo, benessere

**STARHOTELS** – Settore Alberghiero

**TARGET SALUTE** – Poliambulatorio, Medicina del Lavoro – Convenzione Covid.

**TOMMASI FAMILY ESTATE** – Ristorazione, Vino e Enoturismo

**TRANSALDI** – Consulenze doganali

**UM TOOLS** – Utensili e Attrezzature per Aziende Metalmeccaniche

**UPS** – Spedizioni e Logistica Aziendale

**VERPUL** – Articoli per la Pulizia Industriale

**VIANI ASSICURAZIONI** – Agenzia Assicurazioni

**VILLA ORMANETO** – Ristorazione ed Eventi

**VOLKSWAGEN** – Veicoli commerciali